

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Convenuto in revocatoria e prova**

*Il convenuto in revocatoria è ammesso a provare la sussistenza di circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa.*

**Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 10.9.2014, n. 19022**

*...omissis...*

2. - Il primo motivo è infondato.

La fattispecie revocatoria in esame è quella - ad onere probatorio più severo a carico del convenuto - disciplinata dall'art. 67, comma 1, n. 1, l. fall., nel testo previgente, che considera gli atti a titolo oneroso, compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso.

La norma pone a carico dell'accipiens l'onere di provare la sua inscientia decoctionis, essendo il curatore assistito dalla presunzione di conoscenza in capo alla parte avversa dello stato di insolvenza.

Tale prova deve avere ad oggetto la insussistenza, al momento dell'atto, di elementi rivelatori dello stato di insolvenza, ovvero della ricorrenza di circostanze tali da indurre una persona di normale prudenza a ritenere che l'impresa si trovasse in situazione di normale esercizio: è stato affermato più volte, invero, dalla giurisprudenza di legittimità che il convenuto in revocatoria è ammesso a provare la sussistenza di "circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa" (Cass. 7 agosto 1996, n. 7231; Cass. 20 giugno 1997, n. 5540; Cass. 9 gennaio 1998, n. 119; Cass. 23 aprile 2002, n. 5917; Cass. 18 maggio 2005, n. 10432; Cass. 9 maggio 2007, n. 10629; Cass. 6 agosto 2009, n. 17998).

L'onere a carico del convenuto non è, dunque, semplicemente di escluderne la esistenza, ma di dimostrare l'ignoranza da parte sua della insolvenza, a mezzo di fatti e circostanze, dai quali fosse stato possibile desumere la solvibilità del debitore; sicchè tale stato soggettivo di inscientia esiste solo in presenza di circostanze esterne, concrete e specifiche, al terzo note, che siano tali da poterlo indurre a siffatto convincimento.

A fronte di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, la censura in esame non merita accoglimento, avendo la corte di merito considerato mancanti gli elementi probatori di quella inscientia, con motivazione immune da vizi logici.

La Corte territoriale ha ritenuto non provata la inscientia, reputando che gli elementi offerti non fossero univocamente indiziari della medesima; nè, in particolare, lo stato di liquidazione della società induce a diverse considerazioni. E' vero, infatti, che tale stato comporta la valutazione dello stato di insolvenza non più in base alla disponibilità di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte, ma alla sufficienza del patrimonio sociale ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (e plurimis Cass. 14 ottobre 2009, n. 21834); tuttavia, la parte ricorrente non ha in questa sede neppure allegato di avere provato circostanze tali, ad essa note, da far presumere il normale esercizio dell'impresa o, almeno, la sufficienza del patrimonio della società alienante - per quanto ora esposto - a soddisfare tutte le obbligazioni sociali.

3. - Il secondo motivo è inammissibile.

Si duole la ricorrente che sia stata dalla corte d'appello data una stima eccessiva al piano cd. seminterrato dell'immobile, ritenuto abitabile e di maggior valore rispetto alle risultanze peritali.

Dalla lettura dell'ampia motivazione della sentenza impugnata, tuttavia, la critica si palesa infondata, avendo la sentenza fornito una spiegazione congrua e convincente delle proprie valutazioni. Il ricorso, in definitiva, mira allora a censurare in ammissibilmente l'apprezzamento dato dal giudice di merito alle risultanze istruttorie, impingendo nella tipica valutazione del giudice di merito, alla luce delle circostanze del caso concreto.

4. - Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2014